

**OSSERVAZIONI COORDINAMENTO DONNE DI TRENTO PRESENTATO DA DELIA VALENTI ALLA IV COMMISSIONE PAT IL 23 APRILE 2012 SUL DDL UNIFICATO “PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA”**

La premessa indispensabile a qualsiasi discussione di modifica della legislazione in materia di istituzione della Commissione Pari opportunità è che tale legislazione deve tener conto dell'assunto da cui le commissioni per le pari opportunità sono partite alla loro origine, quello cioè di volere che siano le donne le protagoniste di un effettivo cambiamento della loro condizione nel lavoro, nella politica, nella famiglia, nella società e specialmente le donne delle associazioni presenti sul territorio, donne che abbiano una visione del mondo dalla parte delle donne, che facciano rispettare i loro diritti contro le logiche patriarcali ancora presenti nella società, introducendo il punto di vista di genere nell'analisi della realtà. Fondamentale è quindi che le commissioni pari opportunità siano organismi, dotati di reale potere, anche economico, composti da donne che, oltre ad avere un curriculum che ne attesti la professionalità e le competenze, garantiscano una lettura non neutra, ma di genere della realtà. Questo per mantenere quella autonomia e quella spinta innovativa e propulsiva che deve essere propria di un organismo di parità, che ha tra i compiti istituzionali fondamentali anche quello di vigilare, perché qualsiasi provvedimento di legge non abbia una ricaduta negativa e discriminante nei confronti delle donne. E' quindi assolutamente necessario che negli organismi di parità, attuali e del futuro, vi siano donne che non siano ostaggio della politica maschile, ma che sappiano rappresentare e difendere le donne, facendo proprio il patrimonio di conoscenza, studi, buone prassi, documentazione sulle leggi nazionali, europee ed internazionali sulle pari opportunità, espressione del sapere delle donne, perché esso diventi un imprescindibile riferimento del loro agire politico al fine del miglioramento della società tutta.

La Commissione pari opportunità ha quindi una fondamentale valenza politica, che va salvaguardata, quella di fare da tramite tra le istanze delle associazioni di donne e quindi della società civile e le istituzioni, perché si affermino politiche a favore delle donne. Per poter fare questo deve mantenere una possibilità di critica e di pressione che non compete per sua natura ad un organo tecnico.

Ci saremmo quindi aspettate, venendo al disegno di legge in questione, che le modifiche andassero nel senso di rafforzare l'autonomia della Commissione provinciale pari opportunità, tenendo come riferimento la legislazione internazionale e comunitaria. In particolare facciamo riferimento qui all'art. 20 della Direttiva 2006/54/CE che prevede che la Consigliera di Parità e tutti gli organismi di parità debbano essere figure indipendenti e alle raccomandazioni 21-24 del 2005 del comitato CEDAW (Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne) in cui il Comitato esprime la propria preoccupazione per l'erosione significativa dei poteri e delle funzioni della Commissione nazionale per la Parità e le pari opportunità.

Per non parlare poi del recente Rapporto Ombra CEDAW, presentato al Parlamento nel giugno del 2011 in occasione del trentesimo anniversario della Convenzione, che dedica una parte cospicua alle criticità del sistema delle pari opportunità nel nostro paese, criticità centrate proprio sulla sua mancanza di autonomia dagli organi governativi.

Un altro punto fondamentale che ci saremmo aspettate che la legge salvaguardasse è una definizione di discriminazione riferita espressamente alle donne in linea con le raccomandazioni generali della Convenzione CEDAW per cui la discriminazione nei confronti delle donne necessita di un'attenzione speciale e di una allocazione di fondi specifica rispetto alle altre forme di discriminazione e con le Raccomandazioni 19 e 20 del 2005 del Comitato CEDAW che si dichiarava preoccupato per l'assenza nel nostro paese di una definizione di discriminazione di

genere in linea con quella contenuta nell'art. 1 della Convenzione. Il comitato riteneva infatti che tale vuoto normativo potesse avere ripercussioni negative sulla consapevolezza del significato e della portata del concetto di parità sostanziale basata sul genere. Una formulazione riduttiva e neutra di discriminazione di genere infatti, facendo perdere il riferimento specifico in essa contenuto al godimento dei diritti da parte delle donne, priva la norma del suo destinatario fondamentale, quasi a voler porre l'accento su di una nozione di uguaglianza formale stretta, bidirezionale, cioè riferita sia all'uomo sia alla donna – che fa perdere di vista tutta l'elaborazione in tema di uguaglianza sostanziale, di diritto diseguale e di azioni positive. Ugualmente fondamentale è il riferimento, quando si tratta di discriminazione nei confronti delle donne ad una discriminazione basata sul genere e sull'orientamento sessuale per non escludere dalle norme di tutela le donne lesbiche, come raccomanda il Rapporto Ombra 2011 che specifica che anche i legislatori regionali e provinciali sono competenti in materia di diritto antidiscriminatorio e possono quindi approvare leggi in materia di lotte alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere che prevedano disposizioni specifiche per promuovere l'avanzamento dei diritti delle donne.

In questo testo siamo invece all'assurdo di vedere finalmente ripresa nei principi, dopo ben ventisette anni, una legge dell'85 che recepiva la Convenzione CEDAW del '79, per poi andare contro quei principi con un impianto legislativo assolutamente neutrale sia per quanto riguarda la definizione discriminazione nei confronti delle donne (art.3 comma d), sia per quanto riguarda il concetto di cultura di genere, esposto peraltro anche in modo contraddittorio e confuso (artt. 2 e 3) in cui si arriva perfino ad ipotizzare l'adozione di iniziative educative, formative e informative orientate al rispetto reciproco dei ruoli.

Non parliamo poi della necessità dell'autonomia degli organismi di parità sancita dal comitato CEDAW e ribadita nel Rapporto Ombra. La commissione pari opportunità diventa qui una sorta di organo tecnico di consulenza della Giunta provinciale (art. 14) con una rappresentanza assolutamente ridotta delle associazioni di donne che passano da 12 a 4, sono messe in posizione subordinata rispetto ai due esperti (sic!) nominati e pagati dalla giunta provinciale, tra cui naturalmente va scelta la presidenza, con la Giunta che si riserva la fissazione dei criteri per la loro elezione e che mette quindi una pesante ipoteca sulla possibilità di indirizzare la scelta (art.15, comma 1).

La ricerca ossessiva della neutralità che caratterizza questa legge si spinge fino a proporre che siano associazioni in generale e non di donne o di movimenti delle donne ad eleggere le quattro componenti dell'associazione e anche le competenze loro richieste sono piuttosto generiche (art. 15 comma 1 lettera a e b e comma 2).

E' chiaro l'intento di istituzionalizzare al massimo la Commissione, rendendola il più possibile organica al potere esecutivo, snaturandone tra l'altro il ruolo di strumento di partecipazione attiva della società civile alla vita pubblica.

Per quanto riguarda poi la figura della Consigliera di parità, riteniamo più proficuo per l'organizzazione dell'attività della Commissione e per un'effettiva collaborazione tra i due organismi, che diventi una figura esterna.

Tassativa è poi la Direttiva 2006/54/CE all'art. 20 sulla necessità che la Consigliera di parità sia un'autorità indipendente rispetto agli organi di governo nazionali e locali per poter fornire alle vittime di discriminazioni un'assistenza indipendente e poter formulare inchieste indipendenti. I fatti hanno dimostrato che la nomina politica ed il rischio di revoca rende molto difficile anche a livello locale che le consigliere possano espletare i loro compiti efficacemente e in maniera imparziale. Può sempre sorgere infatti una sorta di conflitto di interessi, ad esempio nel caso in cui

la consigliera si trovasse a difendere una donna contro un funzionario dell'amministrazione provinciale di cui la stessa è dipendente.

Anche i criteri per la selezione della consigliera risentono dell'impostazione neutrale della legge là dove le si chiede meramente esperienza e competenza in materia di pari opportunità di genere (art.16 comma 1) Sempre in base al rapporto Ombra CEDAW tre nomine consecutive per la consigliera risultano troppe. Significa ricoprire il ruolo per dodici anni consecutivi. Meglio ridurle a due. Sempre dell'annacquamento dell'efficacia delle politiche di pari opportunità per le donne fa parte anche la creazione dei comitati unici di garanzia in cui il controllo del rispetto delle pari opportunità per le donne nei luoghi di lavoro diventa una delle tante e diverse attività da espletare da parte di una commissione, che sarà senz'altro mista e, se va bene, con una limitata presenza di donne (art.17 commi 1,2 e 3) come ha rilevato anche il Rapporto Ombra CEDAW.

Questa sarebbe stata una bella occasione per la Provincia: differenziarsi da una normativa nazionale non favorevole alle donne, mantenendo i comitati per le pari opportunità sul luogo di lavoro.

Per finire, i contributi da destinare a soggetti pubblici e privati per interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione (art. 11) devono restare di competenza dell'assessorato provinciale pari opportunità, altrimenti si riducono ulteriormente i contributi per l'attività della commissione, già al netto dei pagamenti degli esperti e della consigliera di parità.

Per concludere riteniamo che questo disegno di legge così com'è sia da rigettare in toto. Meglio sicuramente mantenere la legge attuale, piuttosto che questa.

Abbiamo formulato una proposta nostra che alleghiamo che, mantenendo l'impianto della vecchia legge, rinforzata per quanto riguarda l'aspetto dell'autonomia della Commissione e della Consigliera, introduce gli aspetti positivi di questa come la necessità di effettuare un bilancio di genere (art.6) e l'osservatorio che peraltro è già di competenza dell'assessorato pari opportunità e quindi con questo aspetto da chiarire. Se la formulazione di questa legge rimarrà la stessa ci riserviamo di effettuare la segnalazione del caso al Comitato CEDAW.